MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art. 107

Modifiche all'articolo 196 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

All'articolo 196, comma 1, alinea, del Codice, dopo le parole: "al comma 2" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 195". All'articolo 196, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarita' o dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1 lettere a), b), c) ed i) dell'articolo 138, ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) dell'articolo 138, osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell'atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorita' competente, oppure, nel caso di cessione o di concessione di licenza, una dichiarazione di cessione, di avvenuta cessione o di avvenuta concessione di licenza firmata dal cedente e dal cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione o concessione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' richiedere che la copia dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorita' pubblica competente;".

Versione in vigore dal 2 settembre 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Estremi	Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-131-2010/art-107-modifiche-all-articolo-196-del-decreto-legislativo-10-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it